

RIFORME E MERCATI

L'avvio di una società



Lo strumento

Con il decreto legge liberalizzazioni introdotta
una forma di compagine con costi notarili azzerati

Srl a un euro, statuto snello

Pronta la bozza di atto costitutivo per le imprese degli under 35

Giovanni Negri
MILANO

Pronto lo statuto della società per i giovani. Il ministero della Giustizia ha messo a punto la bozza di atto costitutivo, ancora soggetta agli ultimi cambiamenti come al concerto con il ministero dell'Economia, che rappresenta uno dei passaggi chiave, il principale probabilmente, della fase applicativa di una delle principali novità introdotte nell'ambito del decreto legge liberalizzazioni. A mancare sono ancora i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

Tra queste ultime, ovviamente, l'elemento qualificante di tutta l'operazione è cioè l'età dei soci. Perché la normativa, introdotta per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile,

istituisce un profilo di società a capitalizzazione zero, basta un euro per la costituzione, e a compagine sociale con un tetto rigido di età. Per poterla costituire, infatti, i soci non devono avere più di 35 anni, elemento che poi figura espressamente anche nella bozza di statuto.

Una posizione di favore, quella assunta dal legislatore, che si riflette poi anche nelle modalità di costituzione che vedono l'esenzione dai diritti di bollo e di segreteria e l'assenza del pagamento di qualsiasi onere al notaio. Resta infatti l'obbligo di costituzione attraverso atto pubblico, dopo qualche tentennamento sulla possibilità di una semplice scrittura privata. Al consiglio del notariato, peraltro, spetta un compito sia di vigilanza sulla corretta applicazio-

ne della normativa sia sul monitoraggio degli esiti, che dovranno essere pubblicati periodicamente sul sito istituzionale della categoria.

La bozza di statuto, tengono a sottolineare al ministero della Giustizia, ha assunto una fisionomia "minimalista" sulla base dalla considerazione per cui norme regolamentari non possono adottare opzioni che la disciplina primaria riserva all'autonomia privata. Quindi per quello che lo statuto non dice valgono le normali misure disposte dal Codice civile. Massimo spazio così, per quanto non scritto esplicitamente, alla libertà di scelta dei soci per quanto riguarda le forme di amministrazione e controllo, a patto però che la figura dell'amministratore sia sem-

pre ricoperta da un socio.

In ogni caso, si chiarisce che il capitale deve essere interamente versato nelle mani degli amministratori e non in banca, come avviene normalmente per tutte le società di capitali.

Il paletto anagrafico è assolutamente stringente ed esclude in maniera definitiva sia le persone fisiche con un'età superiore a 35 anni, anche se non vengono chiarite le conseguenze del venire meno della condizione anagrafica nel caso del singolo socio (cancellazione automatica?) oppure nel caso della società, sia le persone giuridiche siano esse società, associazioni o fondazioni.

Il risparmio complessivo per i giovani imprenditori potrebbe aggirarsi intorno ai 14 mila euro, tra diminuzione secca del capi-

itale sociale minimo necessario (il Codice civile lo aveva fissato sino a 10 mila euro senza distinzione tra tipologie di srl) e onorari da versare al notaio (fra i 3 mila e i 4 mila euro). Non sono invece previste forme specifiche di agevolazione fiscale al di là di quelle previste al momento della costituzione.

Naturalmente resta aperto invece il dubbio, ma a chiarirlo potrà essere solo il tempo, sull'efficacia della misura. Incertezza rafforzata alla luce anche delle incertezze che, nell'era del credit crunch, che non possono non investire, sul piano della disponibilità degli investitori, una forma societaria che può anche non offrire praticamente garanzie minime sul piano patrimoniale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fotografia delle società di capitali

Totale imprese per fasce di capitale. Importi in euro

Capitale assente	< 10 mila	10-15 mila	15-20 mila	20-25 mila	25-50 mila	50-75 mila	75-100 mila	100-150 mila	150-200 mila	200-250 mila	250-500 mila	500 mila - 1 mln	1-1,5 mln di	1,5-2 mln di	2-2,5 mln di	2,5-5 mln	Più di 5 mln	Totale
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA																		
986	23.111	684.711	40.722	56.863	111.646	82.408	46.615	71.100	1.981	1.996	5.658	6.136	3.025	1.273	961	1.641	9.575	1.150.408
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON UNICO SOCIO																		
62	27	115.635	5.669	8.476	12.755	11.124	6.289	13.761	226	241	695	1.011	721	308	303	579	1.105	178.987
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI																		
-	11	-	1	-	1	-	-	33	3	3	3	13	13	5	4	19	61	17
SOCIETÀ PER AZIONI																		
118	4.176	383	214	169	476	332	122	5.176	1.274	1.630	4.686	7.201	5.327	2.384	2.233	4.516	6.727	47.144
TOTALE																		
1.167	27.325	800.734	46.607	65.509	124.880	93.866	53.026	90.796	3.635	4.068	11.571	15.341	9.915	4.387	3.901	7.717	19.644	1.384.089

Fonte: Unioncamere, Registro delle imprese

DOMANDE
&
RISPOSTE

Come può essere costituita la società a responsabilità limitata semplificata?

La società può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non hanno ancora compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in aderenza al modello standard predisposto dal ministero della Giustizia

Quali sono gli elementi principali che devono essere indicati?

Sulla base del decreto liberalizzazioni gli elementi che devono essere obbligatoriamente inseriti nell'atto costitutivo sono i riferimenti anagrafici dei singoli soci, la denominazione sociale con l'indicazione esplicita di società a responsabilità limitata semplificata e il comune dove è collocata la sede principale o quella secondaria, l'ammontare del capitale sociale che deve essere almeno pari a un euro e inferiore ai 10 mila euro previsti dal Codice civile

Come è disciplinata la cessione delle quote della Srl semplificata?

È istituito un divieto di cessione delle quote a soci che non hanno i requisiti dell'età (35 anni) previsti per la costituzione. Inoltre, sul piano della pubblicità, va sottolineato che la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle presso cui la Srl è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio web dedicato alla comunicazione con il pubblico

La mediazione
non è un gioco.
Fa' la mossa giusta.

Mediazione: diventa Unità Locale ISCO ADR.

- Know-how e tecnologia per la gestione della tua sede di mediazione.
- Nessun impegno economico.
- Immediata operatività.

Una piccola mossa per un grande risultato.



ISCO® ADR

Registro Ministero di Giustizia nr. 52
Elenco Ministero di Giustizia nr. 41Organismo di mediazione
Ente di formazione

Numero Utile 848.800.736

www.iscoadr.it - info@iscoadr.it

Trovandosi è un inizio, restare è un progresso, lavorare insieme è un successo

La bozza di statuto

Il giorno
In
Innanzi a me Notaio in con sede in
è/sono presente/i il/i signore/i
(cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza),
della cui identità personale io notaio sono certo.

1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono ai sensi dell'articolo 2463-bis c.c. una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione " società a responsabilità limitata semplificata" con sede in indicata anche ai fini del deposito del presente atto;

(indicazione di eventuali sedi secondarie)

2. La società ha per oggetto le seguenti attività:

3. Il capitale sociale ammonta a € e viene sottoscritto nel modo seguente:

il Signor/la Signora sottoscrive una quota del valore nominale di € pari al per cento del capitale;

4. È fatto divieto di trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione.

5. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio d'amministrazione, il cui funzionamento è regolato dalla disciplina di cui all'articolo 2388 c.c.

6. Viene nominato amministratore il signore/vengono nominati amministratori i signori:

- presidente del consiglio di amministrazione;
- vice presidente del consiglio di amministrazione;
- membro, il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineligibilità ad amministratore della società.

6. bis. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

La rappresentanza della società e la firma sociale, a seconda della forma di amministrazione adottata, spettano:

- all'amministratore unico;
- al Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, al vice Presidente del consiglio di amministrazione, se nominato; nonché all'amministratore o agli amministratori delegati, se nominati e nei limiti della delega.

7. L'assemblea dei soci è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

8. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente: Il Signor/la Signora ha versato all'organo amministrativo € che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € a mezzo di

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.

Le modalità e i termini del recesso del socio sono quelle di cui all'articolo 2437 bis c.c.

Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

E richiedo, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, e da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore

Consta di fogli di cui occupa pagine e sin qui della presente.

1

Si chiarisce che all'interno dello statuto deve trovare spazio la denominazione esplicita di società a responsabilità limitata semplificata; una caratteristica che poi dovrà anche essere resa evidente in tutti gli atti o occasioni in cui la società stessa ha rapporti con l'esterno dallo spazio web accessibile al pubblico alla corrispondenza

2

Nella bozza di statuto viene prevista espressamente – anche se il decreto legge liberalizzazioni non lo prevederebbe – il divieto di trasferimento delle quote della società a responsabilità limitata semplificata a soci che hanno più di 35 anni. In caso di trasgressione di questa previsione il relativo contratto di cessione deve essere considerato nullo

3

All'interno dello statuto c'è spazio anche per l'esplicita previsione dell'ammontare del versamento del capitale per intero all'organo amministrativo. Un capitale, esclusivamente in denaro, che deve comunque essere compreso tra un minimo di un euro e un massimo di 9.999,99 euro

Gli aspetti critici. Le rigidità

Troppa poca flessibilità
su cessioni e assemblee

Angelo Busani

Scelta un po' minimalista per la bozza di statuto standard delle Srls, le società a responsabilità limitata semplificata riservata alle persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni.

È vero che, se si deve proporre uno statuto standard, valido per tutte le situazioni, non si possono certo prevedere clausole che presuppongono un accordo tra i soci. Ma è anche vero che osservare una srl striminzita all'osso quando dovrebbe essere questo il tipo societario dove si massimizza il tailor made, è una sensazione che lascia in bocca un sapore di tristezza. Viene quasi da dire che, se si devono agevolare i giovani, tanto vale agevolarli con un prodotto gratuito delineato al termine di una maggiore riflessione.

La ipotizzata bozza di statuto presenta tutte le rigidità che la nuova legge impone alla Srls:

- la necessità che i soci siano persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni;
- la presenza nella denominazione dell'indicazione che si tratta di una società "semplificata";
- il fatto che il capitale (compreso tra i 1 e 9.999,99 euro) sia versato per intero, esclusivamente in denaro e nelle mani dell'organo amministrativo;
- il divieto di cessione delle quote al di là del perimetro dei soggetti che non abbiano compiuto 35 anni;
- l'affidamento dell'amministrazione solo a coloro che siano anche soci.

Si nota peraltro la mancanza delle previsioni, tipicamente presenti in uno statuto di srl, in ordine alla durata della società (sarà quindi a durata il-

limitata?), alla durata in carica dell'organo amministrativo, alla data di chiusura degli esercizi e alla distribuzione degli utili, eccetera.

Ma, come detto, ciò che manca è soprattutto quel tipico e immancabile apparato di clausole che consentono di adattare la srl alle peculiarità di ciascun caso concreto: ad esempio, sono lasciati in bianco il tema della cessione di quote a terzi estranei alla compagine sociale (di solito invece smarcato con l'introduzione di clausole di prelazione e di gradimento), il tema della morte del socio e quindi la soluzione del problema se gli eredi del defunto debbano essere liquidati o subentrino in società, il tema delle maggio-

LA PAROLA
CHIAVE

Tailor made

È il prodotto sartoriale, e quindi confezionato ad hoc per il singolo cliente e non per la massa. La Srl è stata immaginata, dal legislatore della riforma societaria del 2003, come l'espressione perfetta del capitalismo societario italiano: una società con personalità giuridica ma organizzata e gestita a immagine e somiglianza dei soci, i quali, nonostante la sussistenza della struttura societaria, "sono" essi stessi la società e fanno sentire la loro presenza mediante clausole statutarie che ne valorizzano la presenza e ne affermano il ruolo

ranze assembleari in quanto nella Srls pare non possano applicarsi, stante la rigidità dello statuto, che quelle di legge, e cioè "almeno la metà del capitale sociale", eccetera.

Ovviamente, essendo la legge silente sul punto, non si affronta nemmeno quello che pare essere il tema più spinoso che la nuova normativa della Srls sollecita a prima lettura, vale a dire quello dell'inesorabile avanzamento dell'età umana.

Nel testo primitivo della normativa in questione, ora abrogato, il problema in questione veniva risolto con la previsione di obbligatoria "trasformazione" della Srls in una Srl "normale" a pena di esclusione del socio resosi "anziano". Queste norme ora sono scomparse e quindi nasce, ad esempio, il dubbio se la Srls sia automaticamente coinvolta, per effetto del 35° compleanno di uno dei suoi soci, in una automatica di "trasformazione" in una Srl "ordinaria", ciò che sarebbe possibile solo con un contemporaneo cambio di denominazione e un contemporaneo aumento di capitale sociale, perché la Srls ha un capitale necessariamente inferiore a quello minimo della Srl ordinaria.

Viceversa, si potrebbe giungere alla conclusione (che appare inverosimile, soprattutto perché disperde valore) dello scioglimento della società nella quale perduri la presenza di un socio che abbia compiuto il trentacinquesimo anno d'età. E non è questa l'epoca per sprecare anche quel poco di buono che si riesce a organizzare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA